

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE DEL CONTROLLO
PER IL TRENINO ALTO -ADIGE /SÜDTIROL - SEDE di TRENTO

composta dai magistrati:

Dott. Corrado CERBARA	Presidente
Dott. Giovanni NARICI	Consigliere
Dott. Dario PROVVIDERA	Referendario relatore

Nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2010

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14 /2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

VISTO l'art.7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008;

VISTO il D.Lgs. 16 marzo 1992 n.266, recante le norme di attuazione statutaria concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali;

VISTA la Legge Provinciale n. 23 del 19 luglio 1990, recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, come modificata dalla Legge Provinciale n.9 del 24 ottobre 2006, nonché l'art. 41 del D.P.Reg. 10.2.2005 n.2/L, recante T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige;

VISTI i commi 56 e 57, nonché i commi 76 e 77, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni e, in particolare, disposto la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione, così come modificati dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO anche il comma 163 dell'art. 3 Legge cit.;

VISTA la Deliberazione n. 6/AUT/ 2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 14 marzo 2008;

VISTE le delibere della Sezione di Controllo di Trento n. 4 del 29 aprile 2009, n. 2 del 25 febbraio 2010 e n. 8 / 2010 del 19 aprile 2010;

VISTA la nota prot. n. 0016013/C69-g del 21 maggio 2010 con la quale il comune di Riva del Garda ha inviato copia della delibera giunta n.1748 del 30 aprile 2010 avente ad oggetto la modifica della deliberazione giunta n.1447 del 22 giugno 2009 inerente all'approvazione delle linee di indirizzo per il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;

VISTA l'ordinanza n. 8 / 2010 del 1° giugno 2010, con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio, come integrata nell'ordine del giorno dall'ordinanza n. 9 dell' 8 giugno 2010;

UDITO il relatore dott. Dario Provierda;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con nota prot. n. 0036983/C96-G del 10 dicembre 2009 il Comune di Riva del Garda aveva inviato a questa Sezione di Controllo di Trento copia della deliberazione giunta n. 1447 del 22 giugno 2009 inerente le linee guida per l'affidamento degli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Questa Sezione di controllo aveva accertato, con delibera n. 8/2010 del 19 aprile 2010, la non conformità delle esaminate linee guida per l'affidamento degli incarichi esterni rispetto ai criteri enunciati in materia dalla Sezione medesima nelle delibere n. 4/2009 e n. 2/2010, e aveva invitato l'Amministrazione comunale a modificare le predette linee guida nella parte in cui consentivano l'affidamento diretto degli incarichi esterni di ammontare fino ad euro 20.000,00, prescindendo dalla necessaria procedura comparativa (punto 1. del dispositivo della citata delibera n.8 /2010), nonché ad integrarle con la previsione espressa dell'obbligo da parte di società *in house* - eventualmente costituite o costituende - di osservare in materia i principi, gli obblighi e le modalità fissati per l'ente cui appartengono (punto 2. della citata delibera n. 8 /2010).

Orbene, il nuovo regolamento inviato a questa Sezione di controllo con nota prot. n. 0016013/C69-g del 21 maggio 2010, recepisce - con l'introdotta art.8 - soltanto l'integrazione richiesta dal punto 2) della delibera n. 8 / 2010.

Permane invece, ex art. 5 comma 1 lettera a) del nuovo testo regolamentare, la facoltà di affidare incarichi esterni in via diretta, sia pure per un limite di importo modificato (da euro 20.000,00 ad euro 10.000,00) rispetto al precedente disciplinare.

Valgono, pertanto, a ravvisare la non conformità della citata disposizione ai principi espressi dalla giurisprudenza contabile in materia (e richiamati dalle delibere nn. 4/2009 e 2/2010 di questa Sezione) le medesime considerazioni di diritto già ampiamente svolte nella richiamata delibera n. 8 / 2010.

Si ribadisce, a scampo di fraintendimenti interpretativi, che l'affidamento diretto degli incarichi esterni deve rappresentare un'eccezione, da motivarsi, di volta in volta, nella singola determinazione d'incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, oppure quando l'amministrazione dimostra di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Il principio di eccezionalità nei termini ora ricordati è di stretta interpretazione e non consente deroghe, sia pur motivate dall'esiguità del compenso pattuito per la prestazione affidata al professionista, che non siano ascrivibili ai casi sopra ricordati (ai quali si aggiunge l'eventualità di una procedura di tipo concorsuale andata deserta); trattasi, infatti, di regola interpretativa direttamente applicativa dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto-Adige con sede in Trento:

- 1) accerta la non conformità dell'esaminata deliberazione inerente le linee guida per l'affidamento degli incarichi esterni (inviata ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ai principi individuati da questa Sezione relativamente al caso di affidamento diretto per incarichi di ammontare fino ad euro 10.000,00, prescindendo dalla necessaria procedura comparativa;
- 2) invita l'amministrazione comunale a modificare e/o integrare il predetto regolamento nella parte indicata;
- 3) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Riva del Garda, al fine di procedere alla necessaria modifica del regolamento.

4) dispone che l'Amministrazione comunale trasmetta entro il termine di legge di 30 giorni dalla delibera di modifica, il nuovo estratto regolamentare aggiornato.

Così deliberato in Trento il 9 giugno 2010

IL PRESIDENTE
F.to Corrado Cerbara

IL MAGISTRATO relatore
F.to Dario Provierera

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 10 giugno 2010
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
F.to Marco Ulacco